

GRUPPO ARCHEOLOGICO PISANO – ODV

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, nel rispetto del codice civile e delle vigenti leggi e successive modifiche, l'Associazione denominata "Gruppo Archeologico Pisano (acronimo: GAP - ODV).

- l'Associazione non ha scopo di lucro e la durata è illimitata.
- l'Associazione è apartitica e aconfessionale.
- Esercita la propria attività ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore) e successive modifiche.
- Aderisce all'Associazione Nazionale "Gruppi Archeologici d'Italia" con sede in Roma; ne riconosce lo Statuto e ne adotta lo Stemma.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Pisa, via Battelli 29/A. -

ART. 3 – SCOPI

L'Associazione, d'ora in avanti denominata Gruppo, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lettere d, f,i,k,y,z del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Nello specifico ha lo scopo di individuare, accertare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo etno antropologici e geologici) collaborando con le Autorità preposte.

- Il Gruppo collabora altresì con le strutture della Protezione Civile per le attività conformi alle norme statutarie.

ART. 4 - REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI

Per la realizzazione dei suoi scopi, il Gruppo si propone di:

- a) - sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
- b)- stimolare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
- c) - collaborare con tutte le associazioni, enti preposti e privati che perseguano gli stessi fini;
- d) - assicurare la tutela e la valorizzazione d'aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte del Gruppo;
- e) - gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- f) - partecipare attivamente, nell'ambito delle strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse per la salvaguardia del patrimonio culturale;
- g) - favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;
- h) - promuovere la compilazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e tutto ciò che riguarda i Beni Culturali e Ambientali;
- i) - promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale per i volontari nell'ambito dei Beni Culturali e Ambientali;
- l) - promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento nell'ambito dei Beni Culturali e Ambientali, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti pubblici e privati;
- m) - promuovere la fruizione, da parte dei cittadini, dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell'attività del Gruppo tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze;
- n) - favorire e promuovere nel mondo della scuola attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali e Ambientali.

o) - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 – SOCI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono ammessi a far parte del Gruppo, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche che intendono perseguire attività associativa ispirata ai principi e agli scopi del presente Statuto.

- L'adesione al Gruppo è volontaria e deve essere richiesta tramite la compilazione della domanda di iscrizione.
- L'iscrizione al Gruppo è subordinata al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati ed all'intero versamento della quota sociale.
- In base alle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche (GDPR 2016/679 – Regolamento europeo sulla Privacy) tutti i dati personali dei soci raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI

I Soci hanno il diritto di:

- a) - partecipare alle iniziative promosse dal Gruppo, dall'Associazione Nazionale e dai Gruppi che la compongono, in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e delle disponibilità personali dichiarate;
- b) - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- c) - votare in Assemblea;
- d) - ricevere la tessera sociale unitamente alla copia dello Statuto e del Regolamento;
- e) - ricevere gratuitamente le riviste ufficiali editate dall'Associazione Nazionale in ragione di almeno una copia, di ogni numero, per nucleo familiare;
- f) - accedere ai documenti, delibere, bilanci e registri dell'associazione, previa autorizzazione degli organi dirigenti presso la sede sociale;
- g) - i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

I Soci hanno il dovere di:

- h) - rispettare Statuto e Regolamento del Gruppo e dell'Associazione Nazionale;
- i) - versare la quota associativa annuale;
- l) - contribuire con pensiero e/o attività alla realizzazione degli scopi sociali;
- m) - rinunciare al premio di rinvenimento derivante dall'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- n) - osservare le direttive impartite dagli Organi del Gruppo;
- o) - rinunciare in favore del Gruppo a tutti i diritti professionali quando si svolga attività all'interno dell'associazione, fatta salva la paternità intellettuale;
- p) - tenere un comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, senza fini di lucro e nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche approvate.

ART. 7 - RECESSO/ESPULSIONE DEI SOCI

- Il socio può recedere dal Gruppo volontariamente mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo del proprio Gruppo e restituzione della tessera sociale. Il recesso ha effetto dalla data di restituzione della tessera.
- Il socio può essere espulso dal Gruppo in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6, per violazione della legislazione vigente o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale al Gruppo stesso secondo quanto previsto nell'allegato Regolamento Generale.
- L'espulsione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo di Gruppo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.
- Contro le decisioni del Consiglio Direttivo di Gruppo il socio espulso potrà presentare ricorso al Direttore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

- I soci receduti e/o espulsi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
- Qualora il socio espulso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

ART. 8 – SIMPATIZZANTI

Sono Simpatizzanti le persone che partecipano a non più di due iniziative di turismo sociale all'anno e per questo sono tenuti a versare una quota minima a copertura di una assicurazione nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale, dietro rilascio di una tessera annuale non più rinnovabile. Non hanno diritto di voto né essere presenti alle convocazioni generali.

ART. 9 – ORGANI DEL GRUPPO

Sono Organi del Gruppo:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo o organo di amministrazione;
- il Direttore con qualifica di Presidente e Rappresentante legale;
- la Segreteria.

ART. 10 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano del Gruppo e di essa fanno parte tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali e nei cui confronti non sia intervenuto provvedimento di decadenza, sospensione o espulsione. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

- L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Essa è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci e dei programmi di attività e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
- E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione, come da Regolamento.
- E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- E' convocata mediante avviso scritto, comunque recapitato, agli Associati almeno una settimana prima del giorno fissato per l'adunanza.
- In via ordinaria, dal Direttore, o da chi ne fa le veci, oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.
- In via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda il Direttore, o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci.
- L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e in seconda convocazione.
- L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, di un numero di Soci che rappresenti almeno la metà più uno di tutti i Soci; in seconda convocazione, indipendentemente dal numero dei Soci presenti.
- L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di un numero di Soci che rappresenti i due terzi di tutti i Soci; in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei Soci.
- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria saranno prese con il voto favorevole della maggioranza assembleare. In caso di parità dei voti si procederà a successive votazioni.
- Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci presenti per le eventuali proposte di modifica dello Statuto e con il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) degli associati nel caso di scioglimento dell'Associazione.
- L'Assemblea è presieduta dal Direttore o da chi ne fa le veci, che all'inizio dei lavori nomina un segretario.
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

ART. 11 – DIRETTORE

Il Direttore è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con potere di firma su tutti gli atti ufficiali e sociali.

- E' il coordinatore amministrativo contabile di tutte le attività poste in essere dall'Associazione; conferisce deleghe e incarichi sia ai consiglieri che ai singoli soci secondo le specifiche capacità di cui ritiene opportuno servirsi per la crescita culturale dell'Associazione.
- È eletto dall'Assemblea dei Soci e può essere rieletto.
- Provvede all'amministrazione straordinaria in conformità alle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Direttore, è eletto dall'Assemblea dei Soci in numero da 5 a 9 membri che possono essere rieletti. Le votazioni avvengono per appello nominale salvo i casi riguardanti i provvedimenti disciplinari. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

- Ha il compito di disporre l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea, di determinare le iniziative da assumere e i criteri da seguirsi nell'attuazione degli scopi sociali, di curare l'osservanza dello Statuto, di provvedere all'amministrazione ordinaria in conformità alle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento, predisporre il bilancio d'esercizio e di compiere tutti gli atti che nel presente Statuto non siano attribuiti alla competenza di altri organi,
- si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, in via straordinaria, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale,
- espelle Soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea.

ART. 13 – SEGRETERIA-

Il Segretario è nominato dal Direttore con compiti specifici di:

- a) - provvedere al tesseramento, alla tenuta aggiornata del libro dei soci e all'elenco dei 'simpatizzanti';
- b) - redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
- c) - svolgere funzioni di segreteria per conto del Direttore e del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - LIBRI SOCIALI

La vita del Gruppo sarà registrata su libri sociali. Essi sono costituiti da:

- libro dei soci,
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci,
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - PROVENTI E PATRIMONIO

I proventi dell'Associazione sono costituiti:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dall'Assemblea dei Soci, da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone, soci e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da iniziative promozionali;
- da rendite patrimoniali
- ogni mezzo, che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti al Gruppo e arricchire il suo patrimonio.

ART. 16 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 - NORME DI ATTUAZIONE

Le modalità di applicazione delle norme contenute nel presente Statuto sono definite in apposito Regolamento Generale approvato dall'Assemblea dei Soci.